



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE-GENERALE

AZIONE PER IL CLIMA

Direttorato B – Mercato del Carbonio Europeo e Internazionale

Linee guida n°10

relativa alla metodologia armonizzata per l'assegnazione gratuita delle quote ETS dopo il 2012

Linee Guida su Fusioni, Scissioni e trasferimento di parti di impianto¹

Versione finale rilasciata il 15 ottobre 2014

Traduzione di cortesia in lingua italiana.

1 Né gli autori di questo file, né la Commissione europea possono essere ritenuti responsabili per le opinioni espresse nel presente documento e per eventuali danni derivanti dall'applicazione sbagliata delle disposizioni della Direttiva Europea 2003/87/CE, della decisione europea 2011/278/UE e del regolamento europeo 389/2013.

1. Introduzione

1.1 Stato delle linee guida

Queste linee guida sono parte di un gruppo di documenti che sono destinati a supportare gli Stati Membri, e le loro Autorità Competenti, nell'applicazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di allocazione per la Fase III dell'EU ETS (post 2012), stabilita dalla Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, n. 2011/278/CE riguardo "*Norme transitorie per l'insieme dell'unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell'art. 10 bis della Direttiva 2003/87/CE (CIMs) e lo sviluppo delle Misure Nazionali d'Implementazione (NIMs)*". Queste linee guida non rappresentano una posizione ufficiale della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti.

Queste linee guida tengono conto delle discussioni in seno alle diverse riunioni del gruppo di lavoro tecnico informale sulla valutazione in base al WGII del comitato sui cambiamenti climatici (CCC), così come osservazioni scritte pervenute da esperti degli Stati membri. Si è convenuto che questo documento di orientamento riflette il parere del comitato sui cambiamenti climatici, nella riunione del 15 ottobre, 2014.

Le linee guida non vanno nel dettaglio per quanto riguarda le procedure che gli Stati membri applicano nel rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Si riconosce che l'approccio per cui fissare i confini di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra differisce tra gli Stati membri.

1.2 Ambito di applicazione delle linee guida della Decisione 2011/278/UE

Nella Decisione 2011/278/UE sono identificati specifici argomenti che meritano ulteriori spiegazioni o indicazioni. Le linee guida sulla Decisione 2011/278/UE hanno lo scopo di affrontare questi argomenti nella maniera più chiara e specifica possibile. La Commissione ritiene necessario raggiungere il massimo livello di armonizzazione nell'applicazione del metodo di assegnazione in riferimento alla Fase III.

Le linee guida della Decisione 2011/278/UE mirano a raggiungere la massima coerenza nell'interpretazione della Decisione stessa, al fine di promuovere l'armonizzazione e prevenire possibili abusi o distorsioni all'interno della Comunità. La lista completa di questi documenti è riportata di seguito.

In particolare:

- Linee Guida n.1 – **linee guida "principi generali"**: offrono una panoramica generale del processo di assegnazione e descrivono i punti fondamentali della metodologia di assegnazione.
- Linee Guida n. 2 – **linee guida "metodologie di assegnazione"**: contengono la descrizione delle modalità di funzionamento della metodologia di assegnazione e le sue principali caratteristiche.
- Linee Guida n. 3 – **linee guida "raccolta dei dati"**: indicano quali dati dovranno essere presentati alle Autorità Competenti da parte degli operatori e la modalità di raccolta degli stessi. Riflettono la struttura del modulo per la raccolta dei dati fornito dalle Autorità Competenti.

- Linee Guida n. 4 – **linee guida “verifica dei dati”** relativi alle NIMs: descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di implementazione nazionale².
- Linee Guida n. 5 – **linee guida “rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”**: forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite.
- Linee Guida n. 6 – **linee guida “flussi termici tra impianti”**: illustrano la modalità di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto.
- Linee Guida n. 7 – **linee guida “nuovi entranti e chiusure”**: questa guida mira a spiegare le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura.
- Linee Guida n. 8 – **linee guida “gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto”**: questa guida mira a spiegare le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo.
- Linee Guida n. 9 – **linee guida “specifiche per i settori”**: questa guida mira a fornire una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all’interno della Decisione 2011/278/UE.

Questa lista di documenti è destinata a completare gli altri documenti d’orientamento forniti dalla Commissione Europea relativi alla Fase III dell’EU ETS, in particolare:

- Guida all’interpretazione dell’Allegato I della Direttiva EU ETS (escl. Aviazione), e
- Guida all’identificazione dei produttori di energia elettrica.

Gli Articoli indicati in questo documento si riferiscono generalmente alla Direttiva EU ETS aggiornata ed alla Decisione 2011/278/UE

1.3 Linee guida addizionali

Assieme alle linee guida è previsto un supporto addizionale agli Stati Membri nella forma di un helpdesk telefonico e il sito della Commissione Europea, con la lista delle linee guida, FAQs e riferimenti utili:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/index_en.htm

2. Norme generali della Decisione della Commissione 2011/278/UE

Le norme armonizzate di allocazione³ non contengono esplicite disposizioni riguardo fusioni o scissioni di installazioni. Pertanto, come regola generale, qualsiasi modifica di assegnazione gratuita a seguito di una fusione o scissione di impianti dovrebbe essere attuato in conformità con le dalle norme armonizzate di allocazione previste per i nuovi entranti e le chiusure (NE&C).

Nell'ambito del quadro delle norme armonizzate di allocazione e quando sono soddisfatte le condizioni per un cambiamento significativo della capacità:

- Una fusione di due impianti si verifica quando le operazioni cessano in una installazione e l'altra aumenta la sua capacità produttiva.
- Una scissione di una installazione in due (o più) dovrebbe essere implementata come una riduzione significativa capacità dell'installazione originale, e uno (o più) nuovo(i) entrante (i) ("greenfield").

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione tali cambiamenti in seguito alla normale procedura di comunicazione per i nuovi entranti&chiusure. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione esamina tale eventualità, e comunica i risultati di tale valutazione all'Autorità nazionale Competente. Una volta che la fase di valutazione è completata, sarà apportata una modifica alla tabella nazionale di allocazione in base alle disposizioni di cui all'art. 52 (2), del Regolamento UE n. 389/2013 e descritta in dettaglio nella sezione V del documento "Phase 3 Changes to the National Allocation tables for stationary installations".

Per quanto riportato in precedenza, anche se le fusioni e le scissioni sono relativamente comuni procedure amministrative industriali derivanti da passaggi di proprietà, nel contesto dell'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito nell'ambito del sistema ETS dell'UE, hanno bisogno di essere trattate in conformità alle norme armonizzate di allocazione, cioè attraverso nuovi entranti (Greenfields), variazioni di capacità significative e cessazioni.

Tuttavia, alcune altre modifiche l'assegnazione a seguito di una fusione o di una scissione possono essere in linea con le norme armonizzate di allocazione, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Le installazioni devono ricadere nel campo di applicazione dell'ETS e devono essere in possesso di un autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima e dopo che avvengano la fusione o la scissione⁴;
- Una fusione o una scissione non comporta un incremento di quote rispetto alle all'assegnazione riportata nella tabella nazionale di allocazione (NAT) prima della fusione o della scissione;
- In caso di fusione di installazioni, in linea con l'articolo 3 (e) della direttiva 2003/87/CE, la fusione si riferisce ad impianti tecnicamente connessi e che operano sullo stesso sito e sono ricompresi nella stessa autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dopo che è avvenuta la fusione;

³ Decisione della Commissione 2011/278/EU del 27 Aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'unione ai fini di armonizzare delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

⁴ Se prima o dopo la fusione o la scissione qualsiasi degli impianti coinvolti non è ricompreso nel sistema ETS, l'applicazione dovrebbe essere trattata secondo le regole dei nuovi entranti&chiusure (cioè chiusure, Greenfields, e variazioni significative di capacità).

- L'installazione (o le installazioni) interessate da un a fusione o da una scissione sono dotate di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra che ne rifletta la nuova situazione.

L'autorità nazionale Competente trasmette alla Commissione tutti i casi di fusioni o scissioni degli impianti ai sensi dell'articolo 24 della Decisione 2011/278/UE mediante l'invio di una notifica ufficiale spiegando le circostanze e le ragioni del cambiamento, compresa una chiara identificazione delle installazioni interessate, le loro connessioni fisiche, e una breve descrizione delle modifiche dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Nella notifica, gli Stati membri devono comunicare i dati relativi all'installazione che rifletta la situazione dopo la fusione o scissione. I dati relativi installazione dovrebbero includere i dati sulle emissioni, i dati di allocazione e livello storico di attività storica (HAL totale)⁵ per consentire l'ulteriore applicazione delle regole sulla cessazione e capacità cambi parziali quando necessario. I dati dovrebbero essere basati sul livello di attività storica più recente utilizzato per determinare l'assegnazione riportata tabella nazionale di allocazione (NAT) dell'installazione originale(i) prima della fusione o della scissione.

La Commissione esamina tutti i casi e comunicherà i risultati di tale valutazione all'Autorità Nazionale Competente.

⁵ Le Autorità Nazionali Competenti sono incoraggiate ad inviare le informazioni relative alle installazioni in un file excell usando, per quanto possibile, il formato NIMs Table. La Commissione considererà la necessità di adattare il template per i nuovi entranti&chiusure per i casi di fusione e scissione al fine di assicurare, nel futuro, una rendicontazione coerente tra gli stati Membri.

3. Esempi

Gli esempi seguenti illustrano l'implementazione di fusioni o scissioni ai sensi dell'art.24 delle norme armonizzate di allocazione come descritto sopra.

3.1 Fusioni

Nel seguente esempio, il gestore dell'installazione A acquista l'installazione B. Gli impianti A e B sono tecnicamente connessi ed operano sullo stesso sito. Di conseguenza, dopo la fusione, il gestore dell'installazione A controlla sia gli impianti dell'installazione A che quelli dell'installazione B, e le installazioni operano come una sola.

L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell'installazione B è revocata, mentre quella dell'installazione A viene aggiornata in modo che il suo piano di monitoraggio includa tutte le fonti di emissione sia dell'installazione A che dell'installazione B.

In questo caso la variazione della assegnazione gratuita sarà la seguente:

1. L'assegnazione per l'installazione A deve essere aumentata in modo da corrispondere alla somma delle allocazioni delle installazioni A e B, per l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica e per gli anni successivi della fase 3;
2. L'assegnazione per l'installazione B è ridotta a zero, per l'anno successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la modifica e per gli anni successivi della fase 3.

In pratica, il cambiamento nella ripartizione dovrà riflettersi in un cambiamento nel NAT con effetto a partire dall'anno successivo a quello durante il quale la fusione ha avuto luogo. La procedura da seguire è la seguente:

L'Autorità Nazionale Competente informa la Commissione in merito alla fusione ai sensi dell'articolo 24 della decisione 2011/278/UE mediante l'invio di una notifica ufficiale spiegando le circostanze e le ragioni del cambiamento, tra cui una chiara identificazione degli impianti interessati e una descrizione delle modifiche alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, con i seguenti documenti allegati:

- un file Excel(s) inclusi i dati relativi all'installazione che riflette la situazione dopo la fusione, come descritto nel precedente paragrafo 1;
- Una NAT Change di cui all'art. 52 (1), del Regolamento per il funzionamento del Registro di sistema inclusi gli impianti in questione.

Dopo aver valutato le informazioni trasmesse, la Commissione informa l'autorità competente se l'allocazione corretta è stata accettata.

L'Amministratore nazionale del registro predispone e trasmette alla Commissione un file XML in linea con la proposta di revisione delle allocazioni (punti 1) e 2) di cui sopra⁶. Il file viene caricato nell'EUTL e nel registro dell'Unione seguendo la normale procedura di cambio dell'allocazione.

Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva ETS, entro il 28 febbraio dell'anno dopo in cui è avvenuto il cambiamento, il gestore dell'installazione A riceve nel suo conto del registro l'assegnazione gratuita

⁶ Per indicazioni dettagliate sulla procedura per cambiare la NAT si faccia riferimento al documento "Phase 3 Changes to the National Allocation tables for stationary installations"

corrispondente alla somma dell'assegnazione gratuita dall'installazione A e dell'installazione B, come indicato nella NAT Change di cui sopra.

3.2 Scissioni

Nel seguente esempio, il gestore dell'installazione A vende parte della sua installazione e le attività al gestore della nuova installazione B. Come risultato di questa divisione, le installazioni A e B funzionano indipendentemente in modo che i confini dei sotto-impianti di ogni installazione sono chiaramente separati. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e il piano di monitoraggio dell'installazione A sono modificati di conseguenza e il gestore dell'installazione B riceve un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contenente un piano di monitoraggio che copre i confini della nuova installazione B. Il gestore dell'installazione B apre per questa un nuovo account nel registro dell'Unione.

Le decisioni di allocazione finali relative alle installazioni A e B sono modificate come segue: il numero di quote relative alla parte dell'installazione che ha cambiato proprietà sono decurtate dall'assegnazione del gestore dell'installazione A e sono assegnate al gestore dell'installazione B, a condizione che:

1. L'assegnazione gratuita per l'installazione A è diminuita in conformità con i livelli di attività rivisti (HAL totali) dei sottoimpianti che rimangono sotto il controllo del gestore A, per l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica e per gli anni successivi della fase 3;
2. L'assegnazione gratuita per l'installazione B è calcolata conformemente con i livelli di attività rivisti (HAL totali) dei sottoimpianti che vengono posti sotto il controllo del gestore B, per l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica e per gli anni successivi della fase 3;
3. La somma dell'allocazione definitiva delle installazioni A e B è uguale alla precedente assegnazione dell'installazione A (cioè, prima che avvenisse la scissione).

In pratica, il cambiamento nella ripartizione dovrà riflettersi in un cambiamento nella NAT con effetto a partire dall'anno successivo a quello durante il quale la scissione ha avuto luogo. La procedura da seguire è la seguente:

L'Autorità Nazionale Competente informa la Commissione in merito alla fusione ai sensi dell'articolo 24 della decisione 2011/278/UE mediante l'invio di una notifica ufficiale spiegando le circostanze e le ragioni del cambiamento, tra cui una chiara identificazione degli impianti interessati e una descrizione delle modifiche alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, con i seguenti documenti allegati:

- un file Excel(s) inclusi i dati relativi all'installazione che riflette la situazione dopo la scissione, come descritto nel precedente paragrafo 1;
- Una NAT Change di cui all'art. 52 (1), del Regolamento per il funzionamento del Registro di sistema inclusi gli impianti in questione.

Dopo aver valutato le informazioni trasmesse, la Commissione informa l'autorità competente se l'allocazione corretta è stata accettata.

L'Amministratore nazionale del registro predisponde e trasmette alla Commissione un file XML in linea con la proposta di revisione delle allocazioni (punti 1) e 2) di cui sopra). Il file viene caricato nell'EUTL e nel registro dell'Unione seguendo la normale procedura di cambio dell'allocazione.

Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva ETS, entro il 28 febbraio dell'anno dopo in cui è avvenuto il

cambiamento, il gestore dell'istallazione A riceve nel suo conto del registro l'assegnazione gratuita ridotta della quantità corrispondente alle attività che sono ancora sotto il suo controllo e il gestore dell'impianto B riceve nel suo conto l'assegnazione relativa alle attività che hanno cambiato proprietà in modo che la somma di assegnazione gratuita delle installazioni A e B è uguale l'assegnazione di installazione A prima della scissione.

4 Regole per l'utilizzo di crediti internazionali

In assenza di indicazioni nella direttiva EU ETS, nel Regolamento per il funzionamento del Registro di sistema e nel regolamento relativo all'utilizzo di crediti internazionali, installazioni interessate da fusioni o scissioni devono essere trattate caso per caso e sotto la responsabilità degli Stati membri, in sede di elaborazione delle tabelle di utilizzo dei crediti internazionali, per i loro impianti fissi e per gli operatori aerei. Come regola generale, le installazioni interessate da una scissione o da una fusione inserite nella tabelle di utilizzo dei crediti internazionali devono essere coerenti anche per quanto riguarda le fusioni e le scissioni. Cioè, se nella Tabella di Allocazione nazionale di uno Stato Membro un'installazione è suddivisa in diverse installazioni questo dovrebbe riflettersi anche nella Tabella di utilizzo dei crediti internazionali per lo Stato Membro, poiché le due tabelle devono contenere lo stesso numero di installazioni con lo stesso ID per ogni installazione. Se, d'altro canto, installazioni separate sono state fuse in una nuova installazione nella tabella di allocazione nazionale esistente, questo deve essere replicato nella Tabella di utilizzo dei crediti internazionali. Nel determinare il numero di crediti per gli impianti interessati da scissione o fusione, gli Stati membri dovrebbero anche tener conto dei crediti internazionali che sono già stati utilizzati nella fase 2, in modo da evitare uno scorretto uso di questi.